

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ROCCO BUTTIGLIONE

**La seduta comincia alle 15,35.**

DONATO LAMORTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 13 dicembre 2010.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, i deputati Albonetti, Angelino Alfano, Berlusconi, Bocchino, Bonaiuti, Bossi, Brambilla, Brunetta, Carfagna, Casero, Cicchitto, Cossiga, Crimi, Crosetto, D'Alema, Fitto, Franceschini, Frattini, Gelmini, Alberto Giorgetti, Giro, La Russa, Mantovano, Maroni, Martini, Meloni, Miccichè, Migliavacca, Leoluca Orlando, Prestigiacomo, Ravetto, Reguzzoni, Roccella, Romani, Rotondi, Saglia, Stefani, Tremonti, Vito e Volontè sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati in missione sono complessivamente quarantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data

4 gennaio 2011, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge, già presentato al Senato il 30 dicembre 2010 e trasferito dal Governo alla Camera, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):

« Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia » (3996) – *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

**Cessazione dal mandato parlamentare del deputato Giuseppe Vegas.**

PRESIDENTE. Comunico che in data 3 gennaio 2011 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dell'onorevole Giuseppe Vegas:

« Caro Presidente, in data odierna ho assunto le funzioni di Presidente della

Consob. Trattandosi di un caso di incompatibilità previsto dalla legge, rassegno pertanto le mie dimissioni dal mandato parlamentare.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

*Firmato:* Giuseppe Vegas ».

Trattandosi di un caso di incompatibilità, la Camera prende atto, a norma dell'articolo 17-*bis*, comma 2, del Regolamento, di questa comunicazione e della conseguente cessazione del deputato Vegas dal mandato parlamentare. All'onorevole Vegas rivolgo i nostri migliori auguri per l'alto incarico al quale è stato chiamato.

#### **Proclamazione di un deputato subentrante.**

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla proclamazione di un deputato, a seguito della presa d'atto, nella seduta odierna, delle dimissioni del deputato Giuseppe Vegas, comunico che la Giunta delle elezioni ha accertato, nella seduta dell'8 ottobre 2008 — ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 — che il candidato che, nell'ordine progressivo della stessa lista n. 4-Il Popolo della Libertà nella medesima II Circoscrizione Piemonte 2, segue immediatamente l'ultimo degli eletti risulta essere Valerio Cattaneo.

Il Presidente della Camera dà atto alla Giunta di questo accertamento e proclama deputato, a norma dell'articolo 17-*bis*, comma 3, del Regolamento, per la II Circoscrizione Piemonte 2 Valerio Cattaneo.

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi.

Rivolgo i migliori auguri al nostro nuovo collega, onorevole Valerio Cattaneo.

#### **Sostituzione di un componente della Delegazione presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).**

PRESIDENTE. Comunico che, in data 23 dicembre 2010, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa il senatore Giuseppe Caforio, in sostituzione del senatore Felice Belisario, dimissionario.

#### **In morte dell'onorevole Ferdinando Truzzi.**

PRESIDENTE. Comunico che è deceduto l'onorevole Ferdinando Truzzi, già membro della Camera dei deputati dalla I alla VI legislatura.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

#### **Sull'ordine dei lavori (ore 15,42).**

FABIO EVANGELISTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, mi permetto, in apertura, di rivolgere un augurio a lei e a tutti i colleghi e dipendenti della Camera di buon lavoro per l'anno che sta iniziando.

Voglio subito sottolineare che ho trovato nella posta la richiesta di sottoscrizione di un'interpellanza urgente al Ministro degli affari esteri, con la quale l'interrogante chiede se il Governo stia seguendo la situazione del dottor Biscet e degli altri prigionieri di coscienza del

regime castrista, e se e quali iniziative possa e voglia assumere a livello internazionale per sostenere la campagna che chiede la liberazione, appunto, del dottor Biscet.

Personalmente sarei intenzionato a sottoscrivere questo atto di sindacato ispettivo se non ci fosse qualcosa che alla prima riga dell'interpellanza — che porta come primo firmatario l'onorevole Massimo Polledri — suona come una falla non di carattere formale, ma di carattere sostanziale. Infatti, si dice: il dottor Biscet è un medico cubano di razza nera — lo ripeto: di razza nera — leader del movimento pacifico per i diritti civili.

Fin dal 1950 a Parigi — lei lo sa, Presidente — è stata approvata la dichiarazione sulla razza che pare essere il primo documento in cui si afferma ufficialmente la non scientificità delle razze umane e dunque l'inesistenza di razze biologicamente diverse in seno alla specie umana, per quanto con una formula piuttosto semplicistica si dice: in base alle conoscenze attuali non vi è alcuna prova che i gruppi dell'umanità differiscano nelle loro caratteristiche mentali innate riguardo all'intelligenza o al comportamento. Pertanto questo riferimento è del tutto gratuito ed è offensivo. Si immagini il presidente della Fondazione Lawton per i diritti umani come sarà contento di essere stato definito di «razza nera» in un'aula parlamentare.

La prego dunque di intervenire, signor Presidente, se il testo dovesse essere presentato, perché questa espressione può albergare in qualche baita del Cadore, può aleggiare in qualche valle bergamasca, ma non può entrare in un'aula del Parlamento italiano (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

**PRESIDENTE.** Onorevole Evangelisti, le assicuro che l'unico colore a cui questa Assemblea è sensibile non è quello della pelle ma quello del cuore di ognuno dei suoi membri e di ogni membro della razza umana, l'unica razza che in fondo ci interessa.

### **Organizzazione dei tempi di discussione dei disegni di legge di ratifica (ore 15,45).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge di ratifica nn. 2326-C, 3835, 3836-A, 3827-A, 3356-B, 3881 e 3882.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi riservati all'esame dei disegni di legge di ratifica all'ordine del giorno (per il disegno di legge n. 2326-C, in relazione alla sola discussione sulle linee generali) è pubblicato in calce al resoconto della seduta del 15 dicembre 2010.

### **Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 2326-C).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

### **(Discussione sulle linee generali — A.C. 2326-C)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri) s'intendono autorizzate a riferire oralmente.

La relatrice per la Commissione Giustizia, onorevole Angela Napoli, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANGELA NAPOLI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, come ho avuto modo di sottolineare nel corso dell'esame in sede referente nelle Commissioni riunite, sono proprio le parti del testo rientranti più direttamente nell'ambito di competenza della Commissione giustizia ad essere state oggetto di modifiche da parte del Senato. Su alcune di queste modifiche le Commissioni II e III sono intervenute, in quanto non sono sembrate migliorative del testo approvato in prima lettura dalla Camera.

Ulteriori modifiche, partendo dall'accoglimento delle condizioni apposte dalla Commissione affari costituzionali nel proprio parere, dovranno essere effettuate nel corso dell'esame in Assemblea.

Trattandosi di un provvedimento in esame in seconda lettura alla Camera, mi soffermerò su quelle disposizioni che sono state modificate dal Senato rispetto al testo già approvato dalla Camera o comunque da esso introdotte.

L'articolo 4, che al comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 157, sesto comma, del codice penale, prevede il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne, con esclusione delle fattispecie di minore gravità. Il testo approvato dalla Camera prevedeva che i termini di prescrizione fossero raddoppiati solo per le ipotesi di atti sessuali con minorenne e di violenza sessuale commessi in danno di minori degli anni quattordici.

Le prime modifiche al testo trasmesso dal Senato si riferiscono alla lettera *b*) dell'articolo 4, che introduce la nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Le Commissioni II e III hanno ritenuto di dover ritornare sostanzialmente al testo

approvato in prima lettura alla Camera, apparendo più efficace sotto il profilo della formulazione della fattispecie delittuosa. Rispetto all'analogo reato di pedofilia e pedopornografia culturale, che era contemplato dal testo della Camera, il testo del Senato ha modificato il titolo, nonché il catalogo di delitti la cui pubblica istigazione o apologia integra la nuova fattispecie di reato e ha ridotto nel minimo l'entità per le pene, ma, contestualmente, ha configurato come aggravante la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici, e ha escluso che ragioni o finalità artistiche, letterarie, storiche o di costume possano essere invocate come scusante dall'autore della condotta.

Per quanto attiene all'elenco dei reati, si tratta di atti sessuali con minorenne ultraquattordicenne in cambio di denaro o altra utilità economica, di cui all'articolo 600-*bis*, secondo comma, del codice penale, riguardo ai quali il testo della Camera faceva, invece, riferimento all'intero articolo 600-*bis*, modificato dalla successiva lettera *g*) dell'articolo 4 e, quindi, anche alla fattispecie di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile prevista dal primo comma.

Altri reati previsti sono: la pornografia minorile e la detenzione di materiale pedopornografico, anche in riferimento a immagini virtuali (articoli 600-*ter*, 600-*quater* e 600-*quater*.1), turismo sessuale (articolo 600-*quinquies*), violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (articoli 609-*bis* e 609-*octies*), atti sessuali con minorenne (articolo 609-*quater*) e corruzione di minorenne (articolo 609-*quinquies*). Considerato che sull'elenco dei reati si è tornati al testo della Camera, in occasione dell'esame in Assemblea si potrebbe anche valutare l'opportunità di reintrodurvi il reato di violenza di gruppo che il testo della Camera stesso non contemplava.

Le modifiche più importanti riguardano, tuttavia, la struttura del nuovo reato e l'entità della pena. Il testo della Camera considerava la commissione del fatto attraverso la stampa, mezzi telematici o

informatici, come una delle modalità della condotta, mentre il testo del Senato la considera come una circostanza aggravante che, quindi, avrebbe potuto comportare l'aumento della pena base fino ad un terzo solo nel caso in cui fosse stata riconosciuta prevalente rispetto ad eventuali circostanze attenuanti concorrenti.

Considerato che il Senato è, altresì, intervenuto anche sull'entità della pena (reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, anziché da tre a cinque anni), la pena applicabile, nel caso di applicazione dell'aggravante, sarebbe potuta essere anche superiore a quella che si sarebbe potuto applicare secondo quanto previsto dal testo Camera.

Tuttavia, non è apparso opportuno confermare quanto stabilito dal Senato, preferendo ritornare al testo della Camera per alcune considerazioni.

In primo luogo si è ritenuto non condivisibile che la modalità della commissione del reato attraverso la stampa, mezzi telematici o informatici, potesse costituire una circostanza aggravante da applicare solo eventualmente ad un reato che, rispetto al testo approvato dalla Camera, vedeva anche considerevolmente ridotta la pena minima, essendo questa portata da tre anni ad un anno e sei mesi. La pena massima è rimasta a cinque anni. Pertanto, secondo il testo del Senato, in concreto, si sarebbe potuto verificare che la circostanza aggravante non venisse applicata e il fatto di commettere questo odioso reato attraverso Internet fosse punito con la pena di un anno e sei mesi o addirittura con una pena ancora inferiore in ragione delle eventuali circostanze attenuanti considerate prevalenti. Si è quindi tornati al testo della Camera.

Si è ritenuto opportuno anche riportare a tre anni la pena minima sembrando eccessivamente lieve la pena minima di un anno e sei mesi prevista dal Senato, nonché il margine di discrezionalità lasciato al giudice nel caso concreto, che avrebbe potuto spaziare da un anno e sei mesi a cinque anni, nonostante che si tratti di un

reato che ha insita in sé una notevole gravità che prescinde dal fatto concreto con il quale è stato commesso.

La lettera *d*), introdotta dal Senato, riscrive la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, di cui all'articolo 572 del codice penale, in particolare estendendo l'applicazione della fattispecie al caso di convivenza, innalzando le pene e contemplando l'aggravante del fatto commesso in danno di bambino infraquattordicenne.

La lettera *e*), modificata dal Senato, prevede quali ulteriori aggravanti dell'omicidio la circostanza che il fatto sia commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, maltrattamenti contro familiari e conviventi, modificando l'articolo 576 del codice penale.

La lettera *f*), introdotta dal Senato, modifica l'articolo 583-*bis* del codice penale in tema di mutilazioni genitali femminili introducendo ulteriori pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore.

Le lettere da *g*) a *q*) intervengono in materia di delitti di sfruttamento sessuale dei minori modificando la sezione prima dei delitti contro la personalità individuale del capo III, titolo XII, libro secondo del codice penale.

La lettera *g*), modificata dal Senato, modifica il reato di prostituzione minorile (articolo 600-*bis* del codice penale), individuando ulteriori condotte sanzionabili (primo comma) e intervenendo sulla fattispecie di cui al secondo comma (compimento di atti sessuali con un minore in cambio di denaro o altra utilità economica) attraverso la ridefinizione della nozione di utilità. Il Senato, oltre ad aumentare ulteriormente la pena per tale ultima fattispecie, ha soppresso la circostanza attenuante della minore età dell'autore del fatto.

La lettera *h*) modifica l'articolo 600-*ter* in tema di pornografia minorile integrando le condotte riconducibili a tale delitto e, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, introducendo una nuova fattispecie penale a carico di colui che assiste ad esibizione o spettacoli porno-

grafici in cui siano coinvolti minorenni. Viene prevista la reclusione fino a tre anni e la multa da 1.500 a 6.000 euro e viene definito il concetto di pornografia minore.

La lettera *i*), modificata dal Senato, abroga l'articolo 600-*sexies* del codice penale relativo alle circostanze aggravanti e attenuanti dei delitti pedopornografici. Tale abrogazione si giustifica con l'inserimento di tutte le aggravanti dei delitti pedopornografici nell'articolo 602-*ter* dalla lettera *o*) del provvedimento.

Per quanto riguarda invece le attenuanti, occorre fare riferimento all'articolo 600-*septies.1*, alla lettera *m*). Il nuovo articolo 600-*septies*, introdotto dalla lettera *l*), modificata dal Senato, estende la disciplina della confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e della confisca per equivalente, già prevista per i delitti contro la personalità individuale, ai delitti di violenza sessuale commessi in danno di minori o aggravati dalle specifiche circostanze indicate.

Il nuovo articolo 600-*septies.1*, non modificato dal Senato, inserito dalla lettera *m*), prevede un'unica circostanza attenuante dei delitti contro la personalità individuale applicabile a colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o fornisca elementi concreti alle autorità per l'individuazione o la cattura di uno o più autori del reato.

Il nuovo articolo 600-*septies.2*, modificato dal Senato, anch'esso inserito dalla lettera *m*), prevede pene accessorie ulteriori per la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti contro la personalità individuale e per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.

L'abrogazione dell'articolo 602-*bis* in materia di decadenza della potestà genitoriale e di interdizione da uffici attinenti all'amministrazione di sostegno alla tutela e alla cura, operata dalla lettera *n*), introdotta dal Senato, è conseguente alla previsione di tale pena accessoria per i delitti in esso contemplati in altri articoli modificati dal disegno di legge.

La lettera *o*), anch'essa introdotta dal Senato, modifica l'articolo 602-*ter* del codice penale, che attualmente riguarda le sole aggravanti della cosiddetta tratta di persone, inserendovi la disciplina delle circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità individuale.

La lettera *p*), anche questa introdotta dal Senato, inserisce l'articolo 602-*quater*, con il quale dispone che, in caso di commissione di uno dei delitti contro la personalità individuale in danno di minorenni, il colpevole non potrà invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, con l'eccezione dell'ignoranza inevitabile. Un intervento nel senso di attribuire rilievo all'ignoranza inevitabile attraverso una modifica all'articolo 609-*sexies*, che riguarda i delitti di violenza sessuale e atti sessuali con minorenni e corruzione di minorenni, è operato dalla lettera *t*), anch'essa introdotta dal Senato, che inoltre alza il limite di età della persona offesa la cui ignoranza è inescusabile, portandolo da meno di 14 a meno di 18 anni.

La lettera *q*), introdotta al Senato, modificando l'articolo 604 del codice penale, integra con la violenza sessuale di gruppo, articolo 609-*octies*, e l'adescamento di minorenni, articolo 609-*undecies*, introdotto dalla lettera *z*), il catalogo di reati applicabili ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani in danno di cittadini italiani ovvero da stranieri in concorso con italiani.

Le lettere da *r*) a *z*) modificano le disposizioni del codice penale contenute nella sezione seconda dei delitti contro la libertà personale.

**PRESIDENTE.** Onorevole Angela Napoli, per le relazioni avete complessivamente 20 minuti, lei ne ha già utilizzati 11 e anche il suo collega, relatore per la Commissione affari esteri, ha diritto di parlare. Eventualmente può lasciare il testo scritto.

**ANGELA NAPOLI, Relatore per la II Commissione.** È una Convenzione di notevole importanza, sufficientemente ed

adeguatamente articolata signor Presidente, che ha subito anche delle notevoli modifiche al Senato, che in parte sono nuovamente state modificate alla Camera.

Credo che l'argomento sia importante e, peraltro, ho sentito che è stato richiesto l'ampliamento della discussione. Se non è possibile proseguire, consegnerò la relazione agli atti; credo, però, che la Convenzione di Lanzarote sia talmente importante da meritare un approfondimento. Comunque, i regolamenti sono regolamenti, per carità. Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Angela Napoli, la Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Il relatore per la Commissione Affari esteri, onorevole Mecacci, ha facoltà di svolgere la relazione.

**MATTEO MECACCI, Relatore per la III Commissione.** Signor Presidente, naturalmente, anche io mi richiamo al testo e a quanto esposto dalla collega Angela Napoli nella presentazione della Convenzione in oggetto, che è molto importante ed è stata promossa dal Consiglio d'Europa. Vorrei sottolineare come questa organizzazione abbia saputo promuovere, nel corso degli anni e dei decenni, a livello giuridico, iniziative internazionali di grande rilievo per la difesa dei diritti delle persone e dei diritti umani in generale.

La Convenzione di Lanzarote è la prima Convenzione internazionale, il primo Trattato a definire gli abusi sessuali contro i bambini reati penali. Questa è la novità di questo strumento. Naturalmente, tali atti sono considerati reato penale in gran parte degli ordinamenti nazionali, tuttavia, mancavano degli strumenti internazionali, anche di cooperazione, volti a far sì che i diritti della persona potessero valere anche al di là dei confini nazionali. Ciò è qualcosa che abbiamo imparato a considerare — in particolare, dopo i conflitti armati del scorso secolo, anche nel

nostro continente — come un aspetto molto importante.

La Convenzione in oggetto fa riferimento anche ad altri strumenti internazionali che esistono con riferimento alla tutela dei diritti dei bambini: innanzitutto, la Convenzione delle Nazioni Unite concernente i diritti del fanciullo, entrata in vigore nel 1990 e ratificata dall'Italia nel 1991.

La Convenzione di Lanzarote è entrata in vigore il 1° luglio del 2010, dopo la ratifica da parte di cinque degli Stati membri che l'avevano sottoscritta. È stata sottoscritta all'interno del Consiglio d'Europa da 41 degli Stati membri di questa organizzazione, quindi, dalla quasi totalità. Credo che sia importante che il Parlamento proceda rapidamente alla ratifica, dopo le discussioni che vi sono state sia al Senato che in questa Camera sul testo di merito — che è stato discusso, in particolare, in Commissione giustizia — anche perché si tratta di norme che, sostanzialmente, trovano già una conferma e una presenza all'interno dell'ordinamento del nostro Paese.

È evidente, però, anche da quanto diceva la collega Angela Napoli, che vi può essere una discussione, la necessità di approfondire anche gli strumenti attraverso i quali si può rendere effettiva l'applicazione di queste norme di diritto internazionale che, spesso, vengono proclamate ed adottate dai Governi nei consessi internazionali, ma che, poi, fanno fatica a vivere nella realtà della vita di tutti i giorni.

Segnalo — e concludo — che anche per quanto riguarda ciò che è di competenza della nostra Commissione, va sottolineato come attraverso questo procedimento di ratifica si proceda anche alla cancellazione nel nostro ordinamento dei riferimenti che erano ancora presenti, benché solo limitati ad alcune rubriche di articoli del codice penale, che facevano riferimento alla pena di morte. La pena di morte — lo ricordo, perché è un tema di cui il nostro Parlamento spesso discute e sul quale si mobilita in modo pressoché unanime — è stata abolita definitivamente nel nostro

ordinamento proprio grazie alla ratifica di un protocollo del Consiglio d'Europa, cioè il Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali...

**PRESIDENTE.** La invito a concludere, onorevole Mecacci.

**MATTEO MECACCI, Relatore per la III Commissione...**che è stato approvato dal Consiglio d'Europa nel 2002 e che, successivamente, il nostro Parlamento ha approvato in via definitiva con legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.

**PRESIDENTE.** Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.

**ENRICO PIANETTA.** Signor Presidente, le relazioni dei due relatori sono state esaustive e ampie, come del resto merita, giustamente, questo provvedimento. Un provvedimento importante e fondamentale, se penso che la stessa Commissione europea ha presentato una direttiva proprio per la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia lo scorso 29 marzo 2010. Infatti, la gravità del problema è dovuta al fatto che, nella stessa Unione europea, la percentuale di minori esposti al rischio di abusi sessuali varierebbe tra il 10 e il 20 per cento, nonostante le difficoltà di individuazione di queste percentuali, commisurate alla definizione stessa dei vari reati. Le ricerche su questo argomento hanno anche evidenziato un progressivo incremento del fenomeno. Quindi, lungi dall'essere un fenomeno in fase ristagnante, purtroppo si incrementa.

Oltretutto, c'è un altro aspetto che deve preoccuparci ancora di più, cioè la sempre più bassa età delle vittime di pedopornografia e, soprattutto, il fatto che le immagini pedopornografiche sono anche più esplicite e più violente. Addirittura, a proposito di questo fenomeno così evidente e in fase di espansione, secondo i dati del

2008 sarebbero 1.500 i siti Internet che contengono materiale pedopornografico, e addirittura sarebbero in espansione, con tutte le problematiche che ne conseguono. Abbiamo ascoltato anche durante un'audizione il rappresentante che ci ha illustrato tutti gli aspetti informatici, e direi che questi sono elementi che indubbiamente devono preoccuparci. Da qui l'importanza di questo provvedimento, che deve essere approvato il più rapidamente possibile e che credo che, in questa fase, riusciremo ad affrontare per quanto riguarda tutti gli aspetti collegati sia alle fattispecie penali sia alla determinazione delle pene.

Giustamente, il relatore ha evidenziato il fatto che la Convenzione di Lanzarote è già entrata in vigore e rappresenta il primo strumento internazionale con il quale si prevedono gli abusi sessuali contro i bambini e questi sono qualificati come reato.

Prima di concludere, voglio soltanto evidenziare rapidamente un aspetto veramente importante. Infatti, oltre alle fattispecie più diffuse in questo campo – e la relatrice Angela Napoli le ha elencate in maniera precisa –, quindi l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pedopornografici c'è anche tutto l'aspetto dell'adescamento attraverso Internet, e questo, durante i lavori della Commissione, ha rappresentato veramente un elemento di grande approfondimento.

E infine, l'aspetto, che deve essere biasimato e assolutamente considerato come elemento inaccettabile, è quello del turismo sessuale.

Quindi, mi avvio a concludere dicendo che c'è un altro aspetto importante, vale a dire quello relativo all'addestramento di personale perché possa lavorare con tutta quella delicatezza e con tutta quell'attenzione nei confronti dei bambini, al fine di renderli più consapevoli e capaci di proteggersi. Direi, inoltre, che un altro aspetto importante consiste nei programmi di supporto nei confronti delle vittime, perché credo che recuperare e dare una capacità a queste piccole vittime di riprendere una

vita normale sia un fatto di grande importanza, che nobilita e rende la nostra società capace di affrontare questi temi così difficili e così oltraggiosi per la stessa dignità umana.

In conclusione, ritengo che questo sia un provvedimento che deve vedere il Parlamento in generale e la Camera in particolare attenti e capaci di affrontarlo e licenziarlo nel più breve tempo possibile, anche in ragione — come ha detto la relatrice Angela Napoli — di questi ultimi emendamenti, che potranno essere recepiti durante le nostre discussioni in quest'Aula.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

**FABIO EVANGELISTI.** Signor Presidente, l'ex Segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, durante la presentazione del Rapporto sulle condizioni dell'infanzia nel mondo, nel 2000, ebbe a dire: « Non c'è responsabilità più sacra di quella che il mondo ha verso i bambini. Non c'è dovere più importante di garantire che siano rispettati i loro diritti, che il loro benessere sia tutelato, che le loro vite siano libere dalla paura e dal bisogno e che essi possano crescere nella pace ».

Credo che ciò si leghi bene con quanto prevede la Convenzione di Lanzarote, oggi al nostro esame, in attesa di una sua approvazione definitiva, nei prossimi giorni, visto che l'altro ramo del Parlamento italiano ne ha modificato o introdotto *ex novo* alcune norme.

Tra di esse, voglio ricordare: il raddoppio dei termini di prescrizione per i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, per i delitti contro la personalità individuale, per la violenza sessuale semplice e di gruppo, nonché per i delitti di atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenne; l'introduzione della nuova fattispecie di reato di istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia; la modifica della fattispecie di maltrattamenti in famiglia; la previsione, quali ulteriori aggravanti dell'omicidio, della circostanza che il fatto sia commesso in occasione della

commissione dei reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e maltrattamenti contro familiari e conviventi; e ancora, in tema di mutilazioni genitali femminili, l'introduzione di ulteriori pene accessorie per l'ipotesi in cui il delitto sia commesso dal genitore o dal tutore; e infine, l'inserimento, nel catalogo dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, della fattispecie di atti sessuali con minorenne. Solo per citarne alcuni.

Stiamo, dunque, parlando di uno strumento relevantissimo, probabilmente il primo strumento internazionale con il quale si prevede che gli abusi sessuali contro i bambini ed i minori in genere, siano considerati reati, oltre alle fattispecie di reato più diffuse in questo campo, che, come è stato ricordato, sono: l'abuso sessuale, la prostituzione infantile, la pedopornografia, la partecipazione coatta di bambini a spettacoli pornografici.

La Convenzione in esame disciplina anche i casi di *grooming* (ossia, di adescamento attraverso Internet) e di turismo sessuale, come è stato più volte ricordato.

Il testo al nostro esame è, tuttavia, estremamente complesso, ricco e articolato, ed i relatori ci hanno già fornito elementi utili per averne una certa contezza.

Considerata l'importanza strategica di tale ratifica, anche in vista di un'efficace tutela dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso, e del conseguente adeguamento dell'ordinamento interno in materia di diritto, dico subito, sin da ora, che l'Italia dei Valori esprimerà il proprio parere favorevole su questo provvedimento.

Si tratta di un provvedimento che stabilisce, tra l'altro, programmi di sostegno e supporto alle vittime e incoraggia la denuncia di presunti abusi e di episodi di sfruttamento, prevedendo l'istituzione di centri di aiuto, sia via Internet, che via telefono.

In sostanza, ci accingiamo a votare un documento di straordinaria rilevanza, nel lungo cammino che ha caratterizzato gli ultimi decenni della comunità internazio-

nale in materia di tutela dei diritti umani, nella fattispecie dei diritti dei minori.

Si tratta di una Convenzione che viene dopo altre che la comunità internazionale si è data: tra tutte, voglio ricordare la Convenzione di New York del 1989 sulla tutela dei diritti del fanciullo, ma prima ancora le cosiddette Regole di Pechino, in materia di organizzazione della giustizia penale minorile.

La storia dell'umanità non sempre ha conosciuto questi sentimenti di tutela dei minori. Tuttora, in molte parti del mondo, i bambini conoscono ancora patimenti, violenze, sofferenze. Sono queste situazioni che inducono la comunità delle Nazioni a dotarsi di strumenti sempre più efficaci per combattere le violenze nei confronti dei bambini e per tutelare il diritto del bambino come essere originario, come essere irripetibile, destinato a vivere una sua propria vita, i propri affetti, la propria cultura, la propria sanità, per divenire un cittadino responsabile. Il secolo scorso, tra le tante altre denominazioni, è stato anche definito il secolo dell'infanzia e, a me sembra di poter dire, con qualche fondamento, perché, effettivamente si siano compiuti passi straordinari. In Italia, in modo particolare, c'è ormai una cultura assai sviluppata, diffusa e profonda di attenzione e di rispetto nei confronti dei minori. È il risultato di una coscienza sociale, del lavoro degli operatori sociali, degli operatori psicologici e anche di una magistratura minorile estremamente avveduta che ha contribuito a dar vita ad una legislazione e ad una giurisprudenza fra le più avanzate in materia di diritti dei minori, sia in campo civile, sia nel campo della rieducazione, nel settore penale, e secondo la quale ogni bambino, possibilmente, deve essere condotto fino al compimento della maggiore età per essere consegnato ad una società come soggetto capace di vivere autenticamente e autonomamente il proprio protagonismo sociale.

Con questa Convenzione di Lanzarote facciamo un ulteriore passo in avanti nella cultura della difesa del bambino perché essa tutela i bambini nelle loro sfere più

importanti, quella dell'emotività, quella dell'affettività, quella della sessualità. Si sa, lo sappiamo, tutti i bambini vivono a modo loro una propria sessualità, ma in questo caso, ciò che si vuole punire severamente è l'intrusione degli adulti, spesso oltre ogni limite, oltre ogni depravazione; adulti che pretendono di asservire creature piccole ai propri desideri e ai propri istinti che a volte è persino impossibile definire come bestiali perché le bestie, gli animali non pare abbiano di questi istinti. Per questo motivo è importante che la comunità internazionale si sia mobilitata e si mobiliti ancor di più per tutelare in modo sempre più preciso il diritto all'affettività, all'emotività e alla sessualità del bambino. Speriamo che a questo apparato normativo importante, lo ripeto e lo sottolineo, a questo messaggio chiaro di etica e di morale per il quale gli adulti devono essere i primi garanti dei diritti dei bambini, si accompagni anche un'effettiva capacità della comunità internazionale di difendere i bambini e di applicare con rigore le disposizioni che qui sono previste e che si aggiungono a quelle estremamente precise che già vivono nel nostro ordinamento giuridico interno. Spero che vi sia dunque una mobilitazione forte, molto forte, perché le *lobby* dei pedofili, se così si possono definire, sappiamo essere potenti, ramificate, sempre molto difficili da individuare. Quelli che chiamiamo normalmente « gli orchi » sappiamo che possono essere ovunque, spesso fra di noi, spesso vicino a noi ed è difficile individuarli e capire dove operano. Questa malattia si annida in persone insospettabili, tra coloro che organizzano circuiti riservati ai perversi, in cui oggetto della violenza sono proprio i bambini. Ecco, ad evitare che le indagini di polizia giudiziaria su questo aberrante reato possano subire un danno a seguito della sottrazione della giurisdizione alle procure distrettuali a favore delle procure circondariali, come risulta dal testo che ci è pervenuto dal Senato, abbiamo con piacere visto l'accoglimento di un emendamento che porta la firma dell'onorevole Di Pietro, dell'onorevole Palomba e anche di

chi vi parla, emendamento approvato nella discussione in Commissione e che ha contribuito a restituire la competenza alle procure distrettuali in materia di indagini di pedopornografia, ripristinando il testo precedente.

Auspichiamo dunque ed invitiamo il Governo italiano ad esercitare tutto ciò che è in suo potere affinché, in ogni ramificazione, si verifichi sempre meglio quali siano e dove siano questi circuiti perversi, per punirli con la severità che un crimine del genere merita. È soprattutto importante, e mi avvio a concludere, aver puntato l'attenzione con così tanta cura sui crimini sessuali nei confronti dei minori commessi attraverso Internet.

Si tratta di uno strumento straordinario di comunicazione e di diffusione della cultura e della conoscenza, ma che spesso, troppo spesso, si trasforma in veicolo di pericolo, soprattutto se esercitato da soggetti senza scrupoli, da chi lo usa per adescare i bambini, da chi cerca di convincerli e portarli dalla propria parte per far circolare immagini che riguardano lo sfruttamento sessuale dei minori.

Con questa Convenzione dunque, abbiamo fatto tutti un passo in avanti nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. Dobbiamo adesso farne degli altri, nel senso che bisogna procedere a far crescere una profonda cultura del rispetto dei diritti dei bambini, non soltanto nella sfera sessuale, ma in tutta la loro espressività. Ecco perché il Parlamento oggi dovrebbe essere consapevole di essere chiamato non ad approvare un qualunque disegno di legge, come tanti altri che operano nel campo « dell'avere, » questo è un provvedimento che incide profondamente nel campo dell'essere delle persone più deboli e più indifese: i bambini.

È per questo che noi auspichiamo che il disegno di legge possa, dopo l'ulteriore passaggio al Senato, già da dopodomani essere finalmente legge dello Stato italiano (*Applausi dei deputati del gruppo Italia dei Valori*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Follegot. Ne ha facoltà.

FULVIO FOLLEGOT. Signor Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, discutiamo oggi in Aula la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché norme di adeguamento interno. Il disegno di legge, di iniziativa del Governo, era già stato approvato dalla Camera; successivamente il Senato lo ha in parte modificato ed in parte integrato, ma il testo rimane sostanzialmente ancorato agli indirizzi proposti.

Si è voluto al Senato focalizzare meglio alcune problematiche, affinando la normativa vigente e rendendola ancora più dura ed efficace nei confronti di coloro che commettono i reati più aberranti nei confronti dei minori.

La Convenzione di Lanzarote è il primo strumento a livello internazionale che considera reati gli abusi sessuali nei confronti dei bambini. Mai, come in questo momento, si sente la necessità di una normativa sovranazionale chiara e dura nei confronti di pedofili e sfruttatori, che metta fine ad un fenomeno che ha avuto, negli ultimi anni, un incremento abnorme.

L'abuso nei confronti dei minori non ha confini, ed è più consistente in quei Paesi dove il turismo sessuale è nei fatti tollerato. Solo ultimamente le cose stanno cambiando, seppure lentamente, soprattutto per il merito della professionalità e della sensibilità di donne, uomini e istituzioni che si rendono conto di come il fenomeno sia devastante per la società, e, in particolare, per lo sviluppo psicofisico del bambino.

Le leggi in materia vigenti nel nostro ordinamento sono sempre state considerate un punto di riferimento per gli altri Stati, e l'efficienza e l'efficacia dell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura italiane un esempio per tutti. Tuttavia, riteniamo debba essere prestata maggiore attenzione nei confronti di attività criminali e di crimini verso i quali vi deve essere tolleranza zero.

Quello che rammarica è che la Convenzione, considerata indispensabile, non sia stata ancora ratificata, e che l'ordina-

mento interno non sia stato adeguato, anche se, come ricordavo prima, la normativa nazionale è tra le migliori in assoluto. Sicuramente il bicameralismo perfetto non dà una mano nel velocizzare i tempi di approvazione e, in occasione di tematiche considerate fondamentali, appaiono ancora più evidenti i limiti del sistema.

È necessaria pertanto quella riforma della Costituzione ormai invocata da tutti, che consenta di adeguare la Carta alle mutate esigenze storiche. Anche in questa occasione ci rendiamo conto di tempi troppo lunghi per approvare una legge, che riteniamo basilare nella lotta contro ogni genere di abuso sessuale nei confronti dei bambini.

L'abuso nei confronti dei minori è allarmante ovunque, in particolare in quegli Stati dove il turismo sessuale non solo è largamente diffuso, ma spesso anche tollerato. Ciò che preoccupa, peraltro, è che il fenomeno è tuttora in gran parte sommerso. Molti abusi vengono commessi all'interno delle mura domestiche, ma anche a scuola e, peggio ancora, presso centri religiosi. Nelle società dove si abbandonano i valori di riferimento, o dove il concetto di famiglia sta svanendo e confondendosi con altri tipi di aggregazione, si corre il rischio di perdere ancora di più di vista l'interesse del bambino.

La Convenzione stipulata a Lanzarote il 25 ottobre del 2007, ed entrata in vigore il primo luglio 2010, ha come obiettivi: prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali riguardanti i bambini; proteggere i diritti dei bambini vittime di sfruttamento e di abuso sessuale, promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei bambini.

La prevenzione deve assumere un ruolo rilevante, se si vuole debellare questo triste fenomeno e non è sufficiente la formazione delle persone a contatto con i bambini o l'informazione generale.

La Convenzione prevede una nuova fattispecie criminosa: l'adescamento di bambini a scopi sessuali. Viene così introdotta nel nostro ordinamento una nuova

fattispecie di reato e il testo approvato dalla Camera, e non modificato dal Senato, dispone che chiunque commette i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, e via seguitando, del codice penale che parlano di riduzione e mantenimento in schiavitù, di violenza sessuale di gruppo, di prostituzione minorile, di pornografia minorile è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Viene poi data la definizione di adescamento, per il quale si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l'utilizzo della rete *Internet* o di altre reti o mezzi di comunicazione. Si vuole in questo modo contrastare atti criminosi estremamente diffusi che le nuove tecnologie consentono e che mettono a rischio l'incolumità psicofisica dei minori.

Altra fattispecie di reato, introdotta dalla Camera dei deputati in prima lettura, il cui testo è stato poi modificato dal Senato, è relativa alla pedofilia e pedopornografia culturale. Il testo approvato dal Senato non modifica nella sostanza quello definito in prima lettura. Pur tuttavia, la Commissione giustizia ha ritenuto opportuno rivedere la formulazione originaria, dove è prevista una pena base più elevata: tre anni, anziché un anno e sei mesi e che tiene in considerazione il dettato della Corte costituzionale secondo la quale l'apologia è punibile quando è effettivamente pericolosa per i beni protetti dalla Costituzione, al di là dei mezzi usati.

Se la Camera aveva puntato ad una ratifica rapida della Convenzione senza intervenire in maniera puntuale sulla normativa vigente, il Senato ha ritenuto necessario affinarla, migliorarla, integrarla. Tra tutti gli interventi ricordo il raddoppio dei termini di prescrizione per i reati più gravi, come ad esempio i delitti contro la personalità individuale e i reati di violenza sessuale; la modifica dell'articolo 572 del codice penale (maltrattamenti contro familiari e conviventi) all'interno del quale viene estesa la fattispecie al caso di convivenza e vengono inasprite le pene.

Ricordo, inoltre, la modifica dell'articolo 583-*bis* del codice penale riguardante le mutilazioni genitali femminili, prevedendo, se il fatto è compiuto dal genitore o dal tutore, la decadenza dall'esercizio della patria potestà e l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

L'articolo 7, con un inserimento da parte del Senato, apre una nuova strada in materia di benefici penitenziari. Si prevede che il tribunale di sorveglianza ai fini della concessione di benefici ai detenuti per reati in danno di minori valuti la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica e con il nuovo articolo 13-*bis* dell'ordinamento penitenziario si prevede la possibilità, per le persone condannate per reati sessuali in danno di minori, di sottoporsi ad un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.

Si individuano così nuovi percorsi per modificare i comportamenti di chi ha abusato o sfruttato un minore. Finora non si è parlato di castrazione chimica, un brutto termine per dire che certi impulsi sessuali incontrollati si possono limitare o bloccare con l'uso di farmaci appositi. Negli altri Stati l'uso di farmaci per inibire impulsi perversi è legale; in Italia, nonostante la presa di posizione da parte della Lega Nord e di aderenti ad altri partiti, non si è arrivati ad una soluzione condivisa.

Forse i tempi non sono ancora maturi, ma perché non consentire l'uso di farmaci sotto stretto controllo medico e psicologico nei casi in cui si può risolvere il problema? Alla fine vi è la necessità di scegliere da che parte stare: se con il criminale che può ancora offendere o con la persona offesa.

Se è di fondamentale importanza una normativa sovranazionale adeguata e omogenea, altrettanto importante è avere uomini e mezzi in grado di applicarla. La stessa Convenzione prevede la cooperazione internazionale al fine di prevenire lo sfruttamento, proteggere le vittime e condurre indagini o procedimenti concernenti

i reati previsti. Sarebbe peraltro opportuno disporre di squadre investigative internazionali.

È importante poi, per ottenere risultati consistenti, che la competenza su questo tipo di reato sia affidata ad un soggetto *ad hoc*.

Per quanto concerne la competenza sui delitti di violenza sessuale, di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e di turismo sessuale, il Senato ha sottratto la competenza alle procure distrettuali. La Commissione giustizia della Camera ha ritenuto utile, tenendo in considerazione l'audizione del direttore del servizio della polizia postale, attribuire nuovamente alle procure distrettuali tale competenza. Si ritiene infatti essenziale il coordinamento delle indagini fatto da pubblici ministeri specializzati nella materia. Procure distrettuali e compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni spesso coincidono sotto il profilo territoriale e sono nelle condizioni di combattere efficacemente la pedofilia *on line*. È meglio dunque mantenere l'attuale organizzazione.

Per ottenere risultati concreti non bastano dunque buone leggi, ma serve una presa di coscienza molto forte da parte della società civile e delle istituzioni. È necessario che forze dell'ordine e magistratura agiscano in sintonia sia a livello nazionale che internazionale e, infine, serve la certezza della pena che significa che, prima di tutto, si devono fare i processi in tempo reale e, in secondo luogo, che una volta emessa la sentenza la condanna deve essere espiata fino in fondo. Solo così vi può essere l'effetto deterrente. Finché i casi di abuso sessuale e di pedofilia emergono solo in parte per i motivi più svariati, chi commette tali infamanti reati si sente al sicuro o quasi. Occorre pertanto una forte azione di prevenzione rivolta alla formazione e all'informazione. È una questione prima di tutto culturale che tocca la nostra società.

Deputati e senatori hanno contribuito attivamente non solo alla ratifica della Convenzione, ma soprattutto all'adeguamento della normativa nazionale. L'obiet-

tivo è quello di avere norme adeguate a contrastare efficacemente atti criminosi che mettono a repentaglio lo sviluppo fisico e psichico dei bambini e comportamenti che minano la società dalle fondamenta. Nonostante le divergenze di Camera e Senato su alcune questioni (pedofilia e pornografia culturale, competenza ex articolo 5, comma 1, lettera a), riguardante le procure distrettuali) il risultato è ampiamente positivo.

La Lega Nord ha sempre avuto le idee chiare sulla posizione da tenere nei confronti della pedofilia. Il suo orientamento è sempre stato quello della tolleranza zero, il che significa che l'obiettivo è non lasciare spazi a dati comportamenti che devastano la società. Le recenti operazioni a livello internazionale contro la pedofilia assicurano che siamo sulla buona strada. Auspichiamo dunque che il testo che verrà approvato dalla Camera sia condiviso dal Senato, consentendo che la nuova legge possa entrare in vigore quanto prima (*Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania*).

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Ferranti. Ne ha facoltà.

**DONATELLA FERRANTI.** Signor Presidente, siamo in seconda lettura alla Camera e in Commissione, pur nella consapevolezza della assoluta necessità e urgenza della ratifica della Convenzione che è del 2007, si è ritenuto necessario, in spirito di assoluta collaborazione costruttiva tra i gruppi, intervenire per apportare adeguamenti incisivi, a nostro avviso, e aggiustamenti alla normativa interna per realizzare l'obiettivo primario della prevenzione e del contrasto dello sfruttamento e dell'abuso sessuale di bambini. È importante dire che con questo disegno di legge che verrà approvato, bambino è colui che ha un'età inferiore ai 18 anni.

Proprio perché condividiamo e siamo particolarmente attenti alle misure volte a combattere ogni forma di subdola violenza o adescamento di minori, si è ritenuto che la formulazione più adeguata — come ha già detto la relatrice Napoli — del reato di

adescamento di bambini a scopi sessuali, secondo la nuova formulazione dell'articolo 414-*bis* del codice penale, sia quella originariamente formulata nel testo della Camera. Non si è trattato di affezione fine a se stessa, ma di una piena attuazione della Convenzione e dello spirito che l'ha animata, che chiede agli Stati di anticipare le condotte punibili, prevedendo come reato il fatto che un adulto, anche a mezzo di tecnologie di comunicazione e mezzi informatici, che quindi diventano un elemento essenziale della condotta e non una mera circostanza aggravante, pubblicamente istighi a commettere reati particolarmente odiosi a danno di minori.

Con particolare favore sono da guardare ovviamente le norme introdotte al Senato ma mutate nel testo approvato dalla Camera in materia di violenza sessuale, che hanno introdotto una nuova formulazione del maltrattamento delle persone, e quindi dei minori, anche nella famiglia, non soltanto la famiglia costituita ma anche le situazioni di convivenza che quindi diventano rilevanti ai fini giuridici proprio per colpire queste condotte particolarmente dannose, che si verificano in ambienti chiusi e che hanno difficoltà ad emergere.

In questo caso, si prevedono un aumento della pena, termini di prescrizione più ampi e l'ergastolo, laddove da questi maltrattamenti derivi la morte.

Quindi, vi è stata una riscrittura, completata al Senato, del delitto di prostituzione minorile (articolo 600-*bis*) che ci vede favorevoli e dà piena attuazione all'articolo 19 della Convenzione. Tale norma ha come spirito di fondo la finalità di punire qualsiasi forma di utilizzazione di un bambino a fini sessuali (quindi un minore fino a 18 anni) dietro alla mera promessa non solo di pagamento in denaro, ma anche di qualsiasi utilità. Inoltre, prevede come condotte punibili non solo il reclutamento come adesso, ma la gestione e l'organizzazione ovvero ogni ulteriore attività che tragga profitto e che quindi sfrutti anche il minore in attività comunque anche latamente sessuali.

L'aumento della pena è previsto anche per chi fruisce della prostituzione minore, il cosiddetto « utilizzatore finale ». Si tratta di un elemento che va ad incrementare il mercato e pratiche così abominevoli. In attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione, così si definiscono ulteriormente le condotte della pornografia minore: « ogni rappresentazione, anche simulata, in cui comunque sia coinvolto in attività sessuali dirette o indirette il minore ». Vi è una nuova previsione di fattispecie penale a carico anche — questa l'ha introdotta il Senato e la Commissione è favorevole — di colui il quale assiste a esibizioni o spettacoli pornografici che coinvolgono i minori. Così vi sono norme stringenti in materia di pene accessorie, aggravanti, confisca del profitto derivante dallo sfruttamento e dei beni che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, la chiusura degli esercizi la cui attività è finalizzata a condotte dannose nei confronti di minori, la non scusabilità — se non inevitabile — dell'ignoranza dell'età. Occorre sempre tenere presente l'alto parametro di riferimento di 18 anni.

In questo contesto sinergico di interventi sanzionatori, in qualche modo non abbiamo invece condiviso quello che al Senato è stato modificato con riferimento alla competenza delle procure distrettuali nelle materie legate alla pedofilia.

A questo proposito, in maniera unanime e convergente da parte di tutti i gruppi parlamentari, con il parere favorevole anche del Governo, abbiamo reintrodotta la competenza per questi reati della procura distrettuale. D'altro canto, sono venuti un messaggio e un invito accorato anche dal responsabile della polizia postale che ha ricordato come questa competenza delle procure distrettuali anziché delle procure circondariali fu un effetto della ratifica della Convenzione sul *cybercrime* di Budapest, che aveva attribuito solo due anni fa all'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto e alle procure distrettuali la competenza in ordine ai reati informatici in materia di pedopornografia.

Senza nulla togliere alle capacità che comunque avrebbero le procure locali e anche alla volontà di perseguire comunque alcuni tipi di reati, certamente proprio la non territorialità di alcune forme particolarmente odiose che colpiscono i minori e che quindi vanno ad incidere proprio sul loro equilibrio psicofisico implica una forte specializzazione, un forte coordinamento dell'indagine, la formazione di gruppi di lavoro e punti di riferimento a più ampia competenza. Questo ha riportato il testo all'esame dell'Assemblea, che ci auguriamo sia approvato senza altri passi indietro, alla normativa attuale in tema di competenza.

Viceversa, abbiamo visto con favore il fatto che il Senato non sia intervenuto e che abbia quindi approvato la nuova fattispecie penale dell'adescamento dei minori.

Tale fattispecie, che è stata così laboriosamente coniata nel corso dell'esame nelle Commissioni alla Camera e a cui, appunto, i relatori hanno dato un forte contributo insieme a tutti noi, è tesa ad attuare quell'articolo 23 della Convenzione che vuole punire condotte prodromiche che diventano rilevanti perché intenzionalmente dirette dall'adulto a provocare un incontro con il minore, volto a commettere reati a sfondo sessuale, abusando della fiducia del minore. Esso viene realizzato in maniera particolarmente subdola proprio attraverso l'utilizzo di mezzi insidiosi e facilmente accessibili, appunto, quale Internet e poc'anzi è stato ricordato quanti siti pornografici che rappresentano minori siano stati scoperti nel 1998 (mi pare oltre millecinquecento). Questo perché proprio le problematiche legate alla pedopornografia sono normalmente attuate nel mondo virtuale e nella rete Internet attraverso l'intervento e l'utilizzo di nuove tecnologie che implicano una forte specializzazione nei mezzi di investigazione, una forte presa di conoscenza, un forte coordinamento e la massima consapevolezza da parte di tutti gli operatori.

L'altro punto su cui abbiamo cercato di intervenire — e su cui abbiamo presentato anche un emendamento in Aula, alla luce

del parere che è stato espresso dalla Commissione I — è quello relativo a tutte le misure di sicurezza. Il Senato ha introdotto delle ipotesi di misure di sicurezza personali e obbligatorie, per una durata prefissata che mi pare stabilita in cinque anni. Abbiamo rilevato già negli emendamenti presentati nelle Commissioni — ma lo ha abbondantemente evidenziato anche il parere della Commissione affari costituzionali — che l'applicazione di una misura di sicurezza personale, oltre la condanna, deve essere valutata e rapportata al nostro sistema penale, il quale prevede che deve essere valutata la pericolosità sociale attuale del condannato cui deve essere applicata, dopo la condanna, la misura di sicurezza.

La misura di sicurezza può avere una durata che normalmente è minima ed è determinata obbligatoriamente, una volta accertata la pericolosità sociale attuale, ma che poi può essere prorogata, anche in maniera indeterminata e infinita, e non è detto che debba proseguire per cinque anni. Essa può durare di anno in anno finché quel soggetto — questa è la funzione delle misure di sicurezza — non abbia dato prova di aver recuperato rispetto al giudizio di pericolosità sociale. Infatti, la misura di sicurezza è un altro strumento di recupero e, quindi, di tutela della collettività attraverso una privazione che non è meramente detentiva e che si può anche articolare in vari modi e in vari modi è stata ben articolata dal Senato.

Su questo punto abbiamo presentato un emendamento. Riteniamo utile la lotta contro gli abusi sessuali e contro pratiche, abitudini e il dilagare dell'utilizzo di mezzi anche tecnici e informatici che vanno a raggiungere i minori e, quindi, a incidere anche in maniera negativa nei confronti dello sviluppo armonico di questi ragazzi e a determinare condotte delittuose *tout court* che devono essere repressi. Tuttavia, vi deve essere sempre uno sguardo di attenzione che sia di compatibilità e di raccordo con il sistema. Pertanto, su questo punto — come ricorderà il rappresentante del Governo — nel corso dell'esame in sede referente avevamo ritirato l'emen-

damento dopo che era stato espresso il parere contrario perché riteniamo che su un provvedimento come questo in esame non vi debbano essere momenti di conflittualità o di non convergenza. Adesso lo abbiamo riproposto perché è una delle condizioni che ha indicato la Commissione affari costituzionali.

Riteniamo che, anziché farcelo dire *a posteriori* dalla Corte costituzionale, forse sia meglio che la compatibilità con le norme costituzionali e con il sistema sia valutata dall'organismo che approva le leggi, ossia il Parlamento stesso.

Voglio fare poi un accenno alla nuova formula del trattamento psicologico facoltativo, che è stata introdotta dal Senato e che abbiamo poi cercato qui alla Camera, nelle Commissioni, di raccordare con l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Non voglio parlare di orgoglio perché forse questo è un termine troppo forte rispetto ad una materia come questa, tuttavia ritengo comunque che si sia verificato un momento di costruzione reciproca con la maggioranza e con il Governo allorché abbiamo previsto all'interno dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, laddove si parla di benefici penitenziari, la circostanza che chi si macchia e viene condannato per reati gravissimi connessi alla violenza sessuale debba in qualche modo, per partecipare a quei benefici, non soltanto provare — come era previsto prima dall'articolo 4-*bis* — che non ha collegamenti con la criminalità organizzata e che ha collaborato, ma anche che ha partecipato e che è stato sottoposto con esito positivo ad un particolare procedimento di osservazione anche psicologica.

Con un ulteriore articolo, che è stato introdotto dal Senato e che — come dicevo prima — è stato raccordato in maniera sistematica all'intero sistema, anche su indicazione di quanto dedotto in una nota dal Servizio studi della Camera, è stata individuata l'ulteriore ipotesi che per i reati a sfondo sessuale che riguardano i minori — e quindi oltre alla violenza sessuale la corruzione di minori, la pornografia, la prostituzione minorile, la vio-